

COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

REGOLAMENTO

DISCIPLINA DEI PIANTAMENTI DI ALBERI DI ALTO FUSTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 14/12/1973

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 06 del 15/02/1974

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 30/08/1974

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 03/03/2004

- Art. 1 A partire dal giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione del presente Regolamento, dopo l'intervenuta approvazione da parte degli organi tutori, il piantamento degli alberi di alto fusto sarà regolato dalle disposizioni contenute negli artt. seguenti.
- Art. 2 Per il piantamento di alberi di alto fusto singoli o a filare unico lungo le rive dei canali demaniali dovrà osservarsi una distanza non inferiore a metri 4 (quattro) dal piede degli argini e loro accessori, secondo quanto dispone la lettera f) dell'art. 96 della legge 21 luglio 1904 n. 523, a condizione che la distanza fra una pianta e l'altra del filare non sia inferiore a metri 5 (cinque).
Negli altri casi (canali dove scorre acqua privata) la distanza di metri 6 (sei) verrà calcolata dall'asse mediano del canale, sempre a condizioni che tra una pianta e l'altra ci sia una distanza di metri 5 (cinque).
- Art. 3 Per i piantamenti di alberi di alto fusto singoli o a filare unico lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dovrà essere osservata la distanza di metri 6 (sei) dalla linea di confine con le strade, a condizione però che la distanza tra una pianta e l'altra del filare corrente lungo la strada non sia inferiore a metri 5 (cinque).
- Art. 4 Per i piantamenti di alberi di alto fusto a più filari (intensivi), siti in adiacenza a terreni coltivati o lungo le strade private di proprietà dei confinanti, dovrà osservarsi la distanza di metri 15 (quindici) dal confine di proprietà.
Nel caso in cui tra i fondi finitimi sia interposto un canale demaniale la distanza di metri 15 (quindici) dovrà essere calcolata a partire dal piede degli argini e loro accessori.
Nel caso in cui il canale sia di proprietà privata la distanza di metri 15 (quindici) verrà calcolata dall'asse mediano del canale.

Nel caso invece che tra i fondi finitimi sia interposta una strada comunale o vicinale di uso pubblico la distanza di metri 15 (quindici) dovrà essere misurata dal confine del fondo antistante la strada medesima e di modoché nei 15 (quindici) metri sia inclusa anche la larghezza della strada, fatta salva comunque la distanza di metri 6 (sei) dal confine della strada stessa.

- Art. 5 La regolamentazione di cui sopra non avrà efficacia per le zone residenziali indicate come tali nel programma di fabbricazione del Comune, restando, pertanto, escluse dalla soprariportata disciplina le zone del centro urbano e le frazioni delimitate dal programma di fabbricazione, per le quali vigono le norme previste dal Codice Civile.
- Art. 6 Lungo il torrente Varaita per una fascia di metri 200 (duecento) corrente lungo il torrente medesimo continueranno ad osservarsi le distanze previste dal Codice Civile.
- Art. 7 Lungo i confini del Comune di Monasterolo di Savigliano con altri Comuni nei quali vigono distanze, per le piantagioni, minori di quelle fissate nel presente regolamento si potranno osservare le distanze fissate dal Comune confinante.
- Art. 8 Restano salvi comunque eventuali diversi accordi fra le parti nonché i diritti acquisiti ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.
- Art. 9 I piantamenti di pioppo di alto fusto esistenti alla data di approvazione e di esecuzione del presente regolamento e che si trovano a distanza minore di quella fissata dovranno essere abbattuti, quando il diametro delle piante, misurato all'altezza di metri 1,30 dal suolo, avrà raggiunto la lunghezza di cm. 45 (quarantacinque).
- Art. 10 Con il presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolanti la materia ovviamente contrastanti con le norme fissate negli articoli precedenti. Per tutti i casi comunque non previsti dal presente Regolamento si fa integralmente riferimento alle disposizioni del Codice Civile.
- Art. 11 Le predette disposizioni andranno in vigore non appena il presente regolamento sarà stato approvato dalla superiore Autorità e successivamente pubblicato ai sensi di legge all'Albo pretorio del Comune.